

IVA

Il trattamento ai fini Iva dei buoni acquisto

di Luca Mambrin

È sempre maggiormente diffusa la **prassi commerciale** che prevede l'uso di “**buoni acquisto**” o “**buoni regalo**” che danno **diritto** a chi li possiede di effettuare il pagamento per l'acquisto di un bene o la fruizione di un servizio. Tali buoni (o *voucher*) vengono **emessi da società specializzate a favore di aziende clienti** e successivamente **distribuiti gratuitamente a terzi**, dipendenti, clienti o fornitori per finalità **promozionali** ed **utilizzabili solo presso una serie di esercizi commerciali convenzionati** per l'acquisto di quei determinati beni o servizi.

Per analizzarne il **trattamento a fini Iva** bisogna innanzitutto inquadrare correttamente la **natura giuridica** dei buoni acquisto: già nella **circolare n. 502598 del 1 agosto 1974** l'Amministrazione finanziaria, con riferimento ai “**buoni benzina**” aveva chiarito che tali buoni (o *voucher*) **non potevano** essere qualificati come **titoli rappresentativi di merce**, ma semplici **documenti di legittimazione** ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, alla stregua di quei documenti che consentono l'**identificazione dell'avente diritto** all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

Ne consegue che la **circolazione del buono**:

- **non comporta anticipazione della cessione del bene** cui il buono stesso dà diritto;
- **non assume quindi rilevanza a fini Iva** in quanto riconducibile nell'ambito applicativo [dell'articolo 2, comma 3, lett. a\) del D.P.R. n. 633/1972](#) il quale prevede che **non siano considerate cessioni di beni**, e quindi fuori dal campo di applicazione dell'Iva “*le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro*”.

Applicando tali considerazioni anche con riferimento ai “**buoni acquisto o regalo**”, ovvero buoni acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali spendibili per **un importo pari al valore facciale** per l'acquisto dei beni o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, la [R.M. 21/E/2011](#) fornisce importanti precisazioni in merito al trattamento da riservare a fini Iva a tali operazioni. In particolare:

1. rapporto **tra emittente e azienda cliente**: la cessione dei buoni tra azienda cliente ed emittente **non assume rilevanza a fini Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\) del D.P.R. n. 633/1972](#) in quanto la **circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi** ed il relativo pagamento assume carattere di **mera movimentazione di carattere finanziario**, dunque fuori dal

campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo. Nel caso in cui la società emittente fornisca invece **servizi specifici**, quali ad esempio la stampigliatura, la personalizzazione del buono, la consegna a domicilio, **il relativo corrispettivo pagato dall'azienda acquirente del buono dovrebbe essere soggetto ad Iva con aliquota ordinaria**.

2. rapporto **tra azienda cliente e beneficiario del buono**: sarà ugualmente **fuori dal campo di applicazione dell'Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#) la **successiva distribuzione gratuita del buono ai dipendenti o a clienti e fornitori**, in quanto mera movimentazione di carattere finanziario;
3. rapporto **tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato**: l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'[articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972](#), dovrà **emettere scontrino o fattura con Iva per l'intero prezzo del bene o servizio dovuto dal consumatore finale a prescindere dalla modalità di pagamento dello stesso** (sia nel caso in cui il corrispettivo venga interamente pagato con i buoni sia nel caso in cui il corrispettivo sia pagato in parte con i buoni ed in parte in contanti o con altri mezzi). Pertanto, la **base imponibile dell'operazione è costituita dall'intero prezzo**, comprensivo sia del prezzo **effettivamente versato dal consumatore** finale in contanti (o con altre modalità) che **dal valore facciale del buono**. Il corrispettivo realmente percepito si compone del prezzo integrale della merce, pagato in parte dal consumatore ed in parte dal produttore: **i buoni rappresentano il diritto a ricevere dal produttore un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal consumatore**, il cui valore nominale deve essere incluso nella base imponibile del dettagliante medesimo.
4. rapporto **tra esercizio convenzionato e società emittente**: anche il **rimborso del valore facciale** dei buoni da parte della società emittente **costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#). Dovrà invece essere emessa fattura, in quanto operazione rilevante a fini Iva, **l'eventuale pagamento della commissione o di ogni eventuale ulteriore e diversa prestazione da parte dell'esercizio convenzionato a favore della società emittente**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

